

MESSAGGIO MAECI - 8 AGOSTO 2017

Oggetto: Applicazione D.lgs 64/17 - Ferie e assenze dal servizio del personale della scuola in servizio all'estero.

Il D.lgs n. 64 del 13 aprile 2017 entrato in vigore il 31 maggio u.s. recante la nuova disciplina della Scuola italiana all'estero contiene importanti novità in relazione sia al computo del numero dei giorni di ferie (art. 22 comma 4) sia alla disciplina della decadenza dal servizio (art. 29 comma 7) all'estero.

Al fine di una corretta applicazione, si evidenziano, di seguito, i punti essenziali della nuova normativa.

FERIE

L'art. 22 comma 4 rinvia anche per il personale scolastico all'art. 143 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che regola i congedi e i permessi del personale all'estero. Si riporta di seguito il testo:

“1. La durata del congedo ordinario o delle ferie del personale in servizio all'estero è aumentata, per le necessità inerenti al servizio, di un decimo, in relazione al periodo di effettivo servizio ivi prestato.

2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate di cui all'articolo 144, i periodi di congedo ordinario annuale o di ferie stabiliti per gli impiegati civili dello Stato, modificato secondo il disposto del primo comma, sono aumentati, rispettivamente, di 7 e di 10 giorni lavorativi.

3. Il congedo ordinario e le ferie sono irrinunciabili e possono essere fruiti anche in periodi di diversa durata compatibilmente con le esigenze di servizio.

4. Il congedo ordinario e le ferie possono essere interrotti per motivi di servizio su disposizione del Ministero.

5. I periodi di congedo ordinario e di ferie comprensivi degli aumenti di cui al presente articolo possono essere cumulati fino ad un massimo di quattro mesi.”

In base alla nuova disciplina, il numero di giorni di ferie (per il personale in servizio all'estero pari a 28 giorni all'anno) è aumentato di un decimo in relazione al periodo di effettivo servizio prestato nella sede assegnata.

Rimane invariato il conteggio delle festività soppresse pari a giorni 4 annui.

Inoltre, al personale in servizio in sedi definite “Disagiate” e in quelle definite “Particolarmente disagiate”, il computo dei periodi di ferie annuali è aumentato, rispettivamente, di sette e di 10 giorni lavorativi.

ASSENZE DAL SERVIZIO

L'art. 29, comma 7 del d.lgs 64/2017, estende, a decorrere dal 1 settembre 2017, anche al personale della scuola in servizio all'estero l'applicazione dell'art. 183 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18” che regola il trattamento economico durante l'assenza dal servizio. Si riporta il testo dell'articolo:

“1. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di ferie, nonché delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico: a) in caso di assenza per infermità l'indennità personale è corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed è sospesa per il restante periodo; b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennità personale è sospesa.

2. Il limite massimo di assenza previsto dal comma 1 è aumentato fino a 4 mesi nei casi in cui per infermità il personale non possa essere trasferito senza danno, ferma restando la disposizione di cui al comma 1, lettera a).

3. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché ai lavoratori padri ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, spetta il seguente trattamento economico: a) in caso di astensione obbligatoria l'indennità personale è corrisposta per intero; b) in caso di astensione facoltativa l'indennità personale è sospesa.

4. Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonché quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero”.

Mentre la normativa applicabile in precedenza calcolava ai fini del decorso dei 60 giorni, oltre i quali si determinava la decadenza e il rientro ai ruoli metropolitani del dipendente, solo le assenze per malattia, la nuova disposizione esclude da tale computo solo le ferie e le assenze per astensione obbligatoria o per interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza.

A tal proposito si precisa che il conteggio dei 60 giorni complessivi di assenza dal servizio, dovrà essere effettuato nell'arco dell'anno solare a partire dal giorno di assenza, a ritroso fino ad un anno prima (Messaggio MAECI prot. 0183110 del 22 settembre 2016) e non già nell'arco temporale compreso tra il 1° settembre e il 31 agosto (anno scolastico).

Per quanto riguarda la retribuzione durante le assenze la nuova disposizione prevede che l'indennità personale possa essere corrisposta per intero solo nei primi 45 giorni di assenza per malattia o in caso di astensione obbligatoria. Tutte le altre assenze anche se consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti comportano la sospensione dell'indennità personale.

Al fine di consentire un'applicazione graduale della normativa il termine massimo su base d'anno solare sarà quindi calcolato, per il futuro, a cominciare dalle assenze (comprese tra quelle suscettibili di comportare decadenza) effettuate dai dipendenti a decorrere dal 1 settembre 2017. Le assenze effettuate prima di tale data, invece, saranno conteggiate – ai fini della decadenza – secondo il criterio dell'anno scolastico, considerando, inoltre, il termine massimo di sessanta giorni solo per le assenze imputabili a malattia.

Si allega prospetto sintetico riepilogativo delle varie tipologie di assenza.

Si pregano le Rappresentanze in indirizzo di informare tutto il personale docente, ATA, lettori e dirigenti scolastici del contenuto del presente messaggio.

NORME IN VIGORE FINO AL 30 MAGGIO 2017

tipologia assenza	n. giorni	F.S.	ISE	qualifica sede	note
FERIE	48	4	SI	N. /D. /P.D.	
FERIE IN ITALIA NEI PRIMI 6 MESI	VARIABILE		NO	N. /D. /P.D.	
MALATTIA	FINO A 45		SI	N. /D. /P.D.	
MALATTIA	DA 45 A 60		NO	N. /D. /P.D.	LIMITE MAX MALATTIA 60 GG OLTRE I QUALI SI E' RESTITUITI AI RUOLI
MOTIVI PERSONALI	3		50%	N. /D. /P.D.	
LUTTO	3		SI	N. /D. /P.D.	
MATRIMONIO	15		NO	N. /D. /P.D.	
ESAMI E CONCORSI	8		NO	N. /D. /P.D.	
LEGGE 104	3/MESE		NO	N. /D. /P.D.	
ASTENSIONE FACOLTATIVA	VARIABILE		NO	N. /D. /P.D.	
INTERDIZIONE ISPETTORATO	VARIABILE		SI	N. /D. /P.D.	
AGGIORNAMENTO	5		SI	N. /D. /P.D.	
ASTENSIONE OBBLIGATORIA	5 MESI		SI	N. /D. /P.D.	

NORME D.L gs. 64

tipologia assenza	n. giorni	F.S.	ISE	qualifica sede	note
FERIE	31 **	4	SI	N.	IN VIGORE A DECORRERE DAL 31 MAGGIO 2017*
	38***	4	SI	D.	
	41 ****	4	SI	P.D.	
FERIE IN ITALIA PRIMI 6 MESI	VARIABILE		SI	N. /D. /P.D.	
MALATTIA *	FINO A 45		SI	N. /D. /P.D.	
MALATTIA *	DA 45 A 60		NO	N. /D. /P.D.	IL NUMERO TOTALE DI TUTTE LE ASSENZE E' DI MASSIMO GG 60 OLTRE IL QUALE SI E' RESTITUITI AI RUOLI * IN VIGORE A DECORRERE DAL 1 SETTEMBRE 2017
MOTIVI PERSONALI*	3		NO	N. /D. /P.D.	
LUTTO *	3		NO	N. /D. /P.D.	
MATRIMONIO*	15		NO	N. /D. /P.D.	
ESAMI E CONCORSI *	8		NO	N. /D. /P.D.	
LEGGE 104 *	3/MESE		NO	N. /D. /P.D.	
ASTENSIONE FACOLTATIVA *	VARIABILE		NO	N. /D. /P.D.	
ALTRE TIPOLOGIE DI ASSENZA	VARIABILE		NO	N. /D. /P.D.	
INTERDIZIONE ISPETTORATO	VARIABILE		SI	N. /D. /P.D.	
AGGIORNAMENTO (se servizio)	5		SI	N. /D. /P.D.	
ASTENSIONE OBBLIGATORIA	5 MESI		SI	N. /D. /P.D.	

LEGENDA:

N. = SEDE NORMALE

D.= SEDE DISAGIATA

P.D.= SEDE PARTICOLARMENTE DISAGIATA

* il conteggio dei giorni fruiti va effettuato andando a ritroso di un anno dal giorno precedente l'inizio dell'assenza

**31 giorni -Conteggio effettuato non considerando il sabato quale giorno lavorativo con aumento di 1/10 su base 28 gg

***38 giorni - Conteggio effettuato aggiungendo i sette giorni per sedi disagiate

**** 41 giorni - Conteggio effettuato aggiungendo i 10 giorni per le sedi particolarmente disagiate